



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 16 OTTOBRE 2023

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ENTRO L'11 DICEMBRE 2023

E' stato pubblicato il 9 ottobre 2023 in G.U. n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy_29 settembre 2023, che definisce la **piena operatività del registro dei titolari effettivi**.

Il termine ultimo per l'invio della comunicazione è fissato all'11 dicembre 2023, in quanto le prime comunicazioni devono essere fatte entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto.

Il soggetto obbligato è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al consulente di adempiere agli obblighi.

I soggetti obbligati all'adempimento sono:

- **le società di capitali** (spa, sapa, srl, cooperative e società di mutuo soccorso),
- **le persone giuridiche private** (fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti),
- **i trust** (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all' del D.Lgs. n. 231/2007),
- e i soggetti ad essi assimilati.

I dati del titolare effettivo da comunicare sono:

- **il nome e cognome,**
- **il luogo e la data di nascita,**
- **la residenza ed il codice fiscale.**

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio DIRE del Registro Imprese.

Eventuali variazioni inerenti la titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (esempio vendita quote, cambiamento del presidente della società ecc.).

I dati e le informazioni dovranno essere confermati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro conferma. Per le società chiamate, tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

La comunicazione va inviata direttamente e firmata digitalmente dal legale rappresentante e non può essere delegata, ad esempio, all'intermediario, che potrà comunque assistere nell'adempimento. Il legale rappresentante dovrà pertanto essere dotato di firma digitale.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Per l'individuazione del titolare effettivo occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007.

RIMBORSO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2023: MODELLO TR DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 OTTOBRE

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell'anno.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo opposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.582,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione

relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

ROTTAMAZIONE QUATER: INVIATE LE LETTERE CON IMPORTI E MODULI DI PAGAMENTO

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha completato l'invio delle Comunicazioni delle somme dovute a chi ha aderito alla Rottamazione-quater delle cartelle. Le lettere, inviate in risposta alle circa **3,8 milioni di domande** di adesione alla Definizione agevolata presentate entro il 30 giugno 2023, contengono:

- l'esito della richiesta;
- l'elenco dei debiti "rottamati";
- l'importo dovuto.

Per **gestire i prossimi adempimenti** in vista del termine di pagamento della prima (o unica) rata, previsto per il prossimo **31 ottobre**, i contribuenti possono utilizzare i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In particolare, per coloro che per qualsiasi motivo non siano in possesso della comunicazione inviata, è disponibile una funzionalità che permette di **chiedere la copia della Comunicazione delle somme dovute** con i primi 10 moduli di pagamento.

È attivo anche il servizio per **richiedere online l'addebito sul conto corrente** delle rate previste dal proprio piano di Definizione agevolata, grazie al quale l'importo di ogni rata sarà corrisposto direttamente entro il termine previsto, evitando eventuali dimenticanze.

È inoltre attivo il servizio online **ContiTu**, utile per chi volesse scegliere di pagare **solo alcuni degli avvisi/cartelle "rottamabili"** indicati nella Comunicazione, con la possibilità di ricalcolare l'importo dovuto e ricevere i nuovi moduli di pagamento.

MANCATA EMISSIONE SCONTRINI E RICEVUTE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CON SANZIONI RIDOTTE

È operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita IVA.

L'Art. 4 del [Decreto "Energia"](#) (Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) prevede, infatti, che i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possano regolarizzare la propria posizione beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni siano già state constatate dall'Amministrazione finanziaria con un processo verbale.

È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi emettendo i relativi "scontrini".

Le violazioni oggetto della regolarizzazione sono quelle **già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023**, a condizione che il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023.

Negli ultimi giorni sono pervenute a molti contribuenti delle "lettere di compliance" l'Agenzia Entrate che segnalavano la mancata corrispondenza tra incassi POS e corrispettivi dichiarati. L'11 ottobre 2023 l'Agenzia Entrate ha però precisato che *"Da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate. L'Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza - non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati - solo dopo l'invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture*

elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi. L'Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati".

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE: NO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 25945 del 5 settembre 2023.

QUADRO RU NEL MODELLO REDDITI 2023 CON L'INDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Nel rigo RU150 del modello Redditi SC, SP e PF 2023 periodo di imposta 2022 vanno esposti i dati dei titolari effettivi beneficiari dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi ordinari (codice credito L3);
- credito d'imposta in beni strumentali nuovi materiali 4.0 (codice credito 2L);
- credito d'imposta in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 (codice credito 3L);

- credito d'imposta formazione 4.0 (codice credito F7);
- credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione (codice credito L1).

L'indicazione del titolare effettivo è volta ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento UE 2021/241.

E' opportuno segnalare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi se il contribuente ha beneficiato per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 di uno dei crediti d'imposta sopra elencati

DECRETO ENERGIA: LE MISURE PER IMPRESE ED ESERCIZI COMMERCIALI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 29 settembre è entrato in vigore il [DL n. 131/2023](#) (cosiddetto "Decreto Energia"), recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Tra le misure previste per il salvataggio di piccoli esercizi commerciali le nuove norme premettono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023) regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell'attività.

Tra le misure previste a sostegno delle imprese, la modifica al regime delle agevolazioni a favore delle cosiddette "imprese energivore", prevedendo i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

ASSEGNO UNICO: NELLA CU I DATI DEI FIGLI A CARICO SONO SEMPRE DA ESPORRE

I sostituti d'imposta sono tenuti a completare la parte relativa ai "Dati riguardanti il coniuge e i membri familiari a carico" della Certificazione Unica 2024, **anche nel caso in cui il dipendente sostituito riceva l'Assegno unico e universale (AUU)** invece della detrazione fiscale. Questo è necessario affinché siano riconosciute le spese sostenute per i figli a carico (fino a 21 anni) e l'Agenzia possa preparare completamente la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il genitore potrà comunque beneficiare degli sconti previsti per le spese sostenute per i figli di età inferiore ai 21 anni, indipendentemente dal fatto che venga erogata la misura sostitutiva.

I chiarimenti arrivano dall'Agenzia Entrate, con la [Risoluzione n. 55/E](#) del 3 ottobre, tramite la quale risponde ad alcune richieste pervenute in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico", alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Un prospetto dei familiari a carico completo, precisano le Entrate, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico, consente alla stessa Agenzia di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

SPESE SANITARIE IN DICHIARAZIONE: LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE AGGIORNATA A OTTOBRE 2023

L'Agenzia Entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida "[Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie](#)", evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) ed indicando, per ciascuna di esse, tutti i documenti utili che è necessario esibire all'intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art. 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all'indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all'indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".